

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVIII LEGISLATURA -----

9^a Commissione permanente

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

****26^a e **27^a seduta: giovedì 29 novembre 2018, ore 9 e 15**

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

TARICCO , ROJC , CUCCA , GIACOBBE , D'ARIENZO , MESSINA Assuntela , BOLDRINI , FERRAZZI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. -

Premesso che:

l'articolo 22 (disposizioni complementari), lettera b) della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli "habitat" naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modifiche e integrazioni, prevede che gli Stati membri "controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione";

nel recepimento di tale direttiva, con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non è stata prevista la possibilità di deroga, bloccando di fatto ogni intervento di lotta biologica con utilizzo di antagonisti naturali introdotti da altri areali. L'articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni) del citato decreto recita infatti, al comma 3, che "Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone", dove per introduzione si deve intendere la "immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale" e per "non autoctona" si deve intendere una "popolazione o specie non facente arte originariamente della fauna indigena italiana" (articolo 2, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120);

il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ed introduce, tra l'altro, l'obbligo per la Commissione di tenere un elenco delle specie invasive di rilevanza unionale e di aggiornarlo periodicamente anche in base alle prove scientifiche disponibili e a prevedere un'adeguata valutazione dei rischi, precise norme in materia di restrizioni e di autorizzazioni, oltre che disposizioni in materia di rilevamento ed eradicazione rapida;

il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (che diventerà applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019), ridisegna la strategia di contrasto alle fitopatie, modificando i precedenti regolamenti e sostituisce alcune direttive in materia, rafforzando il sistema di prevenzione (anche attraverso la lotta contro rischi invasione, anche mediante l'introduzione del certificato fitosanitario e del passaporto delle piante) e di controllo;

considerato che:

la globalizzazione sempre più ordinaria nei movimenti di merci e di persone, crea di fatto condizioni sempre più favorevoli allo spostamento occasionale e imprevedibile anche di parassiti alloctoni che nelle nuove aree di insediamento trovano condizioni particolarmente favorevoli anche perché non ritrovano in queste aree di nuovo insediamento gli antagonisti naturali che li frenavano nelle aree di origine;

tra questi, particolare preoccupazione desta l'arrivo in Italia della cimice "Halyomorpha Halys", detta anche "Cimice asiatica", originaria appunto dell'Asia orientale, che parrebbe essere in grado di attaccare e danneggiare una gamma amplissima di colture; sta diventando l'ennesima emergenza fitosanitaria per l'agricoltura italiana. Individuata nell'agosto 2013 in alcuni pescheti, si è estesa sul territorio italiano ampliando i danni a molta parte della frutticoltura, fresca e secca, allargandosi anche ad ortaggi e seminativi, dal mais alla soia, e proprio per la sua notevole polifagia e dalla mancanza, nel nostro Paese, di efficaci antagonisti naturali, e da una grande resistenza nei confronti dei metodi di lotta attualmente consentiti, sta accrescendo i danni, cagionando malformazioni dei frutti provocati dalle punture, su una gamma sempre più ampia e diversa di colture;

nel settembre 2015 il Comitato fitosanitario nazionale, in conseguenza dei crescenti livelli di dannosità e di pericolosità dovuti allo sviluppo di questo insetto, ha espresso, in modo unanime, il proprio parere favorevole, affinché siano rafforzati il coordinamento delle informazioni tra le Regioni interessate a questa emergenza fitopatologica e sia dato sostegno e collaborazione ai programmi di studio intrapresi:

questa situazione crea la necessità di superare con urgenza le attuali criticità nell'applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat") in particolare consentendo, in Italia, il ricorso all'introduzione di specie antagoniste alle specie esotiche dannose, per la realizzazione di piani di lotta biologica, sempre più necessari per contrastare infestazioni sempre più frequenti;

nella XVII Legislatura, in occasione del parere allo "Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati chiedeva di modificare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357 con una nuova formulazione, autorizzando la reintroduzione o il ripopolamento in deroga di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, tenendo comunque conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni e integrazioni e previo parere dell'ISPRA;

a fine 2015 la Conferenza Unificata si esprimeva con un parere favorevole su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che recava "modifica dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che all'art. 1 chiede di sostituire l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357 con una nuova formulazione che definisce la procedura con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati e dopo adeguata informazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento in deroga di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357 e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n.708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tutto previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

risulterebbe già recentemente acquisito anche il previsto parere del Consiglio di Stato;

rilevato che la preoccupazione del mondo agricolo e sanitario sta crescendo, per il proliferare di questo e di altri parassiti, che con la crescita esponenziale di questi anni rischiano di portare conseguenze drammatiche, non solo sulle produzioni agricole, ma anche sulla salute umana, senza che al momento ci siano strumenti per un contrasto realmente efficace, mentre la sperimentazione di antagonisti naturali alloctoni, provenienti dalle aree di origine di questi parassiti, parrebbe essere allo stato una delle poche strade realmente in grado di prospettare soluzioni convincenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se non ritenga di procedere in modo celere all'adozione definitiva del richiamato schema di decreto del Presidente della Repubblica per poter valutare modalità di contrasto e di lotta ad alcune specie esotiche invasive, potendo valutare la introduzione anche nel nostro ambiente di antagonisti naturali provenienti dalle aree di origine di queste, secondo modelli di intervento che, come nel caso della lotta al cinipide galligeno ("Dryocosmus kuriphilus") del castagno, con l'introduzione del "Torymus sinensis", suo antagonista naturale, hanno fornito risultati particolarmente positivi e soprattutto alla luce del fatto che la nostra agricoltura e la salubrità della nostra alimentazione sono una componente sempre più importante della qualità della vita e della salvaguardia della salute e l'immagine stessa del Made in Italy incorpora una componente non marginale di valore ambientale e di salubrità delle nostre produzioni.

(3-00362)

D'ARIENZO , TARICCO , PITTELLA , CUCCA , MESSINA Assuntela - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. -

Premesso che:

nel quadro di una produzione mondiale di kiwi di circa 3,5 milioni di tonnellate, quasi metà realizzata in Cina, l'Italia risulta, dopo la Cina stessa, il secondo produttore mondiale con quasi 450.000 tonnellate di produzione media negli ultimi anni; la produzione italiana nel 2018 dovrebbe tornare a quasi 440.000 tonnellate, e con una grande crescita di superfici e volumi delle varietà a polpa gialla, dopo la stagione 2017 ai minimi storici, inferiore di quasi il 20 per cento rispetto agli anni precedenti;

nel nostro Paese, nel 2018, risultano in produzione circa 25.220 ettari, circa il 2 per cento in più del 2017. Una crescita che è il risultato di un incremento del 40 per cento nella produzione del kiwi giallo (ora su 2.860 ettari, che diventano 4.467 ettari considerando gli impianti non ancora in produzione), e di una flessione del 2 per cento delle superfici dedicate al kiwi verde (22.360 ettari). Una produzione di kiwi verde che dovrebbe comunque raggiungere le 373.475 tonnellate, ed il giallo che raggiunge le 61.700 tonnellate (con un aumento del 64 per cento);

a livello regionale, nelle regioni a maggior vocazione produttiva, calano le superfici nel Lazio (con una diminuzione del 4 per cento); in Piemonte (del 6 per cento), con una flessione dovuta soprattutto alla diffusione della moria del kiwi, che ha reso necessario l'espianto di oltre 400 ettari di piante, e del ripresentarsi della "batteriosi del kiwi-PSA", e si stima che a primavera 2019 ne mancheranno all'appello almeno altri 500; nel Veneto (un calo parti al 3 per cento), soprattutto nel veronese, a causa della moria che interessa quasi 1.200 ettari

(anche se in ogni caso la produzione cresce grazie all'ottima resa degli appezzamenti sani, arrivando a 37.000 tonnellate), ma anche nelle altre province venete, ad esclusione di Rovigo, dove le rese calano soprattutto per motivi climatici; mentre aumentano in Emilia-Romagna (3 per cento) e in Calabria (1 per cento); sul piano delle quantità prodotte, a livello regionale, la produzione attesa per il 2018-2019 in Veneto è di 46.000 tonnellate, nel Lazio di 144.000, e il Piemonte dovrebbe ridurre i volumi a 66.000 tonnellate, con un calo delle rese del 7 per cento;

la fortissima vocazione all'export ha avuto un rallentamento anche a causa della significativa riduzione di produzione nel 2017, attestandosi comunque su oltre 270.000 tonnellate (su 440.000 complessive), con una prevalenza di destinazione nell'Unione europea (oltre 65 per cento);

considerato che:

il fenomeno attualmente definito "moria del kiwi" è oggetto di notevole attenzione e preoccupazione da parte dei frutticoltori, delle loro associazioni e delle istituzioni, anche in conseguenza della velocità di diffusione che tale fenomeno ha negli actinidiati; tale patologia, essendo riscontrata anche sulle piante nuove messe a dimora, oltre ad incidere sulla produzione dell'annata in corso, inficia anche la produzione e il reddito delle aziende agricole negli anni a venire, mettendo a rischio la tenuta economica di questo comparto agricolo;

la moria del kiwi consiste nella apoplezia delle piante di actinidia, che senza alcun preavviso collassano perdendo foglie e frutti, arrivando in breve tempo alla morte; la diagnosi risulta tra l'altro oltremodo problematica e complicata anche dal fatto che gli impianti sono già stati gravemente danneggiati dal cancro batterico dell'actinidia, o "PSA", che ha già colpito nel nostro Paese la coltura negli ultimi anni;

la produzione di kiwi è fondamentale per l'equilibrio economico e ambientale della frutticoltura italiana, anche per il contesto di stagionalità e di distribuzione del lavoro in cui si inserisce; nelle regioni Veneto e Piemonte, particolarmente colpite dalla moria e dalle altre patologie, essa rappresenta un fondamentale tassello delle rispettive filiere, non solo per le aziende agricole che coltivano e producono, ma anche per l'indotto connesso alla conservazione, alla lavorazione e alla spedizione, che interessa in queste aree numerose strutture che impiegano numerosi addetti a vari livelli;

nelle aree interessate permane una forte preoccupazione per l'impatto economico e sociale della moria del kiwi; ciò richiede risposte sia sul piano economico che su quello tecnico-amministrativo, anche per non lasciare sole le aziende ad affrontare un fenomeno del quale ancora poco si conosce, e del quale università, centri di ricerca, tecnici e sperimentatori stanno ancora ricercando le cause, anche con prove e valutazioni di tipo ambientale, fitosanitario e agronomico, senza aver ottenuto al momento indicazioni risolutive;

il fenomeno è stato riscontrato cinque anni fa in Veneto soprattutto nell'area nord-ovest della provincia di Verona, che comprende i comuni di Sommacampagna, Sona, Pescantina, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Lazise e Mozzecane, i cui amministratori hanno già sottoscritto appelli e avviato varie iniziative di sostegno tra cui la richiesta di calamità naturale, e l'anno seguente in Piemonte, dove sono state avviate analoghe iniziative. In ciascuna delle due regioni il fenomeno è stato già causa, in questi anni, di danni per alcune decine di milioni di euro;

il danno economico e ambientale legato alla moria è molto alto, con un calo di produzione stimabile nel solo Piemonte in circa 18.000 tonnellate di kiwi ed una perdita economica

stimabile in una ventina di milioni di euro all'anno, e vi è il fondato rischio di un allargamento delle aree colpite sia nelle stesse regioni che nelle altre, anche associato al riapparire della PSA, e alla forte diffusione della cimice asiatica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga che nelle aree agricole colpite dal grave fenomeno ricorrano le condizioni per procedere al riconoscimento dello stato di calamità naturale o dello stato di emergenza, considerando sia l'ampia diffusione di organismi nocivi ai vegetali sia il ripetersi di eventi meteorologici quali piovosità eccessiva, assenza di inverni rigidi e altri specifici eventi meteorologici;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere al fine di fornire un concreto sostegno delle aziende del comparto, ad esempio per garantire alle aziende agricole, che negli ultimi anni si sono già esposte con le banche per rinnovare gli actinidieti, la possibilità di accesso a garanzie Ismea che permettano di ottenere dal sistema creditizio le risorse necessarie a finanziare nuovi impianti di coltivazione;

quali ulteriori interventi economico-normativi intenda porre in essere, a sostegno della ricerca e della sperimentazione di tecniche di lotta e colturali, ed in particolare se ritenga di promuovere un'apposita iniziativa in accordo con le Regioni, in particolare Veneto e Piemonte, eventualmente nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, al fine di: coordinare le azioni necessarie per definire le linee guida a sostegno della ricerca; censire le superfici colpite per permettere agli agricoltori di effettuare gli opportuni estirpi anche in vista di eventuali indennizzi; concordare con ISPRA e le ARPA regionali attività di ricerca di eventuali elementi inquinanti nell'ambiente; avviare con i servizi fitosanitari regionali e le strutture di ricerca pubbliche e private l'effettuazione di attività sperimentali volte all'individuazione delle cause della patologia; prevedere nei prossimi piani di sviluppo rurale la possibilità di aiuti economici certi e straordinari per le aziende investite dal problema.

(3-00363)